

Pratica ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 19482/2022

PROCEDURA di ValSAT art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), L.R. n. 24/2017

Istruttoria di VAS/ValSAT della procedura di variante al Regolamento Unico Edilizio (RUE), conseguente all'ampliamento areale di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, prevista nella domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.i, relativa all'impianto sito in Via San Carlo, Sant'Agata Bolognese.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna (CM BO)

Autorità procedente: Comune di Sant'Agata Bolognese

PREMESSO CHE:

- con comunicazione del 4/06/2021, in atti ai PGBO/2021/87862, 87870, 87872, la ditta S.A.F.A.C. soc. coop. ha presentato domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa all'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazione di recupero R5 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.), sito in Via San Carlo, in comune di Sant'Agata Bolognese;
- in data 18/06/2021, ARPAE AACM ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi per l'illustrazione e la valutazione dell'istanza, per il giorno 14/07/2021, invitando a partecipare:
 - Comune di Sant'Agata Bolognese
 - ARPAE Area Prevenzione Ambientale Metropolitana-Distretto di Pianura
 - AUSL Città di Bologna-Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro
 - Consorzio della Bonifica Burana
 - Città Metropolitana di Bologna
 - Comune di Crevalcore
- in data 3/12/2021, con comunicazione in atti al PGBO/2021/186798 è stata inviata documentazione integrativa;
- in data 13/12/2021 ARPAE AACM ha riavviato il procedimento e ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 11/01/2022;
- ARPAE AACM ha trasmesso il verbale della seconda Conferenza di Servizi (PG/2022/54100 del 31/03/2022), acquisito dalla CM BO con PG 19829 del 01/04/2022;
- il Comune di Sant'Agata Bolognese ha trasmesso una comunicazione, acquisita da ARPAE AACM con PG/2022/77339 del 09/05/2022, in cui informa che non sono pervenute osservazioni relativamente al progetto, compreso il documento di VALSAT, nel periodo di deposito avviato il 19/01/2022 e terminato il 21/03/2022. Con la stessa comunicazione si sono trasmesse le ulteriori integrazioni pervenute in data 20/04/2022;
- ARPAE AACM con PG/2022/19829 del 01/04/2022 ha acquisito il contributo di ARPAE APAM relativo alla matrice rumore;

- ARPAE AACM con PG/2022/71949 del 29/04/2022 ha acquisito il parere dell'AUSL. E' stato inoltre acquisito dal proponente il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara del 06/10/2021 (prot. 23710-P);
- con comunicazione del 10/05/2022, in atti al PG/2022/78280, la Città metropolitana ha chiesto ad ARPAE AAC Metropolitana il contributo istruttorio propedeutico al parere motivato nell'ambito delle competenze in materia ambientale previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 entro la data del 20/05/2022;

CONSIDERATO CHE:

La valutazione della sostenibilità della proposta è stata effettuata sulla base dei documenti messi a disposizione dalla Città metropolitana nel proprio cloud:

<https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/apps/files?dir=/Users/PIANIF-TERR/PTCP/Conformità con PTCP-PTM/Autorizzazione Unica/SANTAGATA - SAFAC>

Safac S.r.l. gestisce un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in virtù di autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. con delibera della Giunta Provinciale n. 480 del 3/03/2015 e di autorizzazione unica ambientale prot. Comune di sant'Agata Bolognese n. 6053 del 15/05/2014.

Il presente procedimento viene svolto nell'ambito della richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di Via S. Carlo, situato in Comune di S. Agata Bolognese.

La modifica richiesta consiste sostanzialmente in un ampliamento, dagli attuali 11.640 mq a 19.920 mq, dell'area destinata al deposito dei materiali prodotti nell'impianto di recupero e nell'incremento dei quantitativi massimi di rifiuti conferibili annualmente da 100.000 t/a a 150.000 t/a. Viene inoltre richiesta l'installazione di nuovi impianti di recupero rifiuti e di trattamento dei prodotti finali.

L'area interessata è ubicata nel settore settentrionale del territorio comunale di S. Agata Bolognese, al confine con quello di Crevalcore, in adiacenza a Via San Carlo ed alla S.P. n° 16 "Via Lunga"; essa è compresa all'interno dell'elemento n° 202062 "Crevalcore Sud" della Carta Tecnica Regionale della Regione Emilia Romagna.

I terreni attualmente interessati dalla presenza dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi corrispondono catastalmente al Foglio 1 del N.C.T. del Comune di S. Agata Bolognese ai mappali 173 e 291 parte, mentre l'area di ampliamento è posta in corrispondenza dei mappali 278, 279 parte, 282 parte, 293 e 296.

Nella figura viene distinta l'area interessata attualmente dall'impianto di recupero dei rifiuti da quella (in linea tratteggiata) corrispondente all'ampliamento proposto.

Viene richiesta una variante urbanistica in quanto l'area di ampliamento dell'impianto è classificata dal RUE vigente come "Ambito agricolo ad alta produttività agricola", nel quale lo stesso RUE, all'art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione, non ammette l'insediamento dell'uso U.15 "attività artigianali e industriali".

Come concordato nell'ambito della Conferenza dei Servizi svolta nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., la Variante normativa prevede la modifica dell'art. 51 "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)", mediante la variazione della scheda di "Condizioni particolari" come segue (in rosso il testo che si propone di aggiungere):

“Nell'area catastalmente identificata al Fg. 1, mappali ~~2, 173, 270, 271, 272, 273, 275, 280, 173 e 291~~ corrispondente alla zona E.4 del previgente PRG, nel Comune di Sant'Agata Bolognese, è ammesso il mantenimento dell'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, nei limiti e per la durata ed efficacia della relativa Autorizzazione Unica e successive modifiche, oltre alla realizzazione di una SU max = 800 mq così articolata:

- 200 mq per uffici e servizi della sede aziendale, da realizzare con una struttura leggera, ancorata su piattaforma appoggiata al terreno,*
- 600 mq per capannoni per ricovero mezzi.*

L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato al fine di condizionare l'attuazione dell'intervento, mediante idonee garanzie fidejussorie, al ripristino dell'area, ad attività esaurita, senza possibilità di riconvertire la SU ad altri usi, oltre alla realizzazione di una schermatura con impianto di una siepe arboreo/arbustiva su tutti i lati.

L'uso insediabile è unicamente l'uso U.18, nella seguente declinazione specifica: “U.18b.4 = Attività operanti nel settore del recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi finalizzate alla produzione e commercializzazione di materiali e prodotti per l'uso nell'edilizia ed in genere nelle opere di ingegneria civile e di recupero ambientale”.

Nella limitrofa area, catastalmente identificata al Fg. 1 mappali 293, 296, 282/p, 279/P, 278, è ammesso l'intervento di ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi nei limiti e per la durata ed efficacia della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica in variante agli strumenti urbanistici comunali, approvata da ARPAE con provvedimento n. del, così come descritto nel progetto allegato alla medesima autorizzazione, ivi compreso il mutamento di destinazione d'uso del fabbricato Fg. 1 mapp. 282, avente rilevanza sotto il profilo urbanistico ed edilizio, dall'uso agricolo in atto all'uso U.18b.4.

Trattandosi di intervento da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato trova applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR 24/2017, il contributo straordinario (CS) che dovrà essere corrisposto, unitamente al contributo di costruzione dovuto per il mutamento di destinazione d'uso, prima della comunicazione di inizio dei lavori di ampliamento dell'impianto.

In considerazione della particolare localizzazione dell'intervento, situato in fregio alla S.P. 16, in una posizione nella quale le manovre di sosta risulterebbero particolarmente pericolose per la normale circolazione veicolare, unitamente all'assenza nelle immediate vicinanze di servizi alla persona e/o ad attività in genere di pubblico interesse, si ritiene non necessaria la realizzazione della quota dei parcheggi di pertinenza di uso pubblico previsti dall'art. 17 uso U18.

(...omissis....)

Non sono previste variazioni cartografiche al RUE.

PTM

L'area interessata dal progetto di ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi risulta inquadrata all'interno dell'ecosistema agricolo della pianura, di cui agli artt. 16 e 18 delle Regole del P.T.M., approvato con Delibera del Consiglio Metropolitanano n° 16 del 12/05/2021.

Il documento di Valsat richiama l'art. 32 comma 3 del P.T.M., che individua le aree nelle quali gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili e le aree nelle quali la realizzazione degli impianti è subordinata a condizioni. L'esame della cartografia riportata nell'all. 7 del P.T.M. del Contesto del P.T.M. evidenzia come il sito sia posto in corrispondenza delle “Aree idonee con condizioni”, che corrispondono alle aree in cui l'ammissibilità degli impianti è subordinata al rispetto

di specifiche disposizioni di tutela dell'area interessata, o in merito al tipo e alla taglia dell'impianto o alla previsione dell'impianto in strumenti di pianificazione.

PSC

La Classificazione del territorio e del sistema delle tutele del PSC, evidenzia che l'area è situata nel territorio rurale (art. 36 delle NTA) ed in particolare all'interno di un Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva agricola (AVA); tali ambiti corrispondono *"...alle parti del territorio con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad un'attività di produzione di beni agro-alimentari, in particolare quelli ove il sistema infrastrutturale, la morfologia, la vocazione pedo-agronomica, gli ordinamenti produttivi hanno comportato un quadro di complessiva semplificazione paesaggistica con una prevalenza di paesaggi piatti e a scarsa consistenza arborea, pressoché privi di elementi vegetazionali..."*.

L'esame della Carta della Tutela degli elementi di interesse storico-architettonico e/o testimoniale evidenzia che l'area è compresa nelle Zone di tutela degli elementi della centuriazione (art. 24 delle NTA) e che sia Via San Carlo che la S.P. 16 Via Lunga sono considerate tra le Viabilità storiche (art. 28).

In particolare, l'area dell'impianto rientra nelle *"...aree interne della centuriazione, cioè le parti di territorio (centurie o quadre) delimitate dagli elementi costitutivi della stessa (cardini e decumani) in cui l'organizzazione agraria tradizionale impostata dalla centuriazione romana è rimasta inalterata nel tempo. Sono elementi caratterizzanti delle zone centuriate: l'orientamento e la ripartizione dei campi agricoli, le case coloniche, le piantate e i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame topografico, alla divisione agraria romana..."*.

Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, ogni intervento che *"...intacchi il sottosuolo (intendendosi qualunque tipo di escavazione in quanto distruttiva dello stato preesistente del sottosuolo) deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici..."*.

Nel caso in esame, nell'area di ampliamento è prevista la realizzazione di scavi connessi alla preparazione del piazzale ed all'esecuzione delle vasche di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

E' stata pertanto attivata l'indagine archeologica preventiva richiesta dalla citata Soprintendenza nel parere rilasciato in data 23/04/2021.

RUE

Il Regolamento Urbanistico Edilizio, all'art. 51 comma 4 delle Norme Tecniche di attuazione, prevede condizioni particolari limitatamente all'area catastalmente identificata al Fg. 1, mappali 2, 173, 270, 271, 272, 273, 275, 280, corrispondente alla zona E.4 del previgente P.R.G. (ora, per effetto di frazionamento, Fg. 1 mappali 173 e 291), ed in particolare la realizzazione di nuova SU, per un massimo di 800 mq così articolata:

- 200 mq per uffici e servizi della sede aziendale, da realizzare con una struttura leggera, ancorata su piattaforma appoggiata al terreno;
- 600 mq per capannoni per ricovero mezzi.

L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato al fine di condizionare l'attuazione dell'intervento, mediante idonee garanzie fideiussorie, al ripristino dell'area, ad attività esaurita, senza possibilità di riconvertire la SU ad altri usi, oltre alla realizzazione di una schermatura con impianto di una siepe arboreo/arbustiva su tutti i lati.

La Norma vigente tuttavia non prevede la possibilità di ampliare l'impianto sui terreni limitrofi.

In relazione all'adeguatezza e appropriatezza degli elaborati presentati si rileva che:

Ai fini della valutazione di coerenza della proposta con la pianificazione vigente, oltre a quanto

riportato nel documento di Valsat, la variante in oggetto pare interferire anche con altri articoli delle Norme del PTM:

- art. 15 “Finalità e contenuto della disciplina del territorio rurale”, che al comma 14 prescrive che *“Ferma restando l’applicazione delle discipline normative settoriali, qualsiasi intervento non connesso con l’attività agricola, anche di piccola dimensione (aree di servizio, impianti di trattamento o stoccaggio dei rifiuti e impianti per la produzione di energia non rientranti fra quelli indicati al comma 12) deve essere realizzato in piena contiguità con il territorio urbanizzato”*;
- art. 16 “Ecosistemi agricoli”, in quanto tra i possibili mutamenti d’uso per gli edifici agricoli non prevede la possibilità di trasformazione dall’uso agricolo all’uso richiesto;
- art. 32 “Rifiuti”, che al comma 25, lettera a) prescrive che nell’ecosistema agricolo “non sono ammessi depositi di materiali a cielo aperto, salvi quelli necessari all’attività agricola aziendale”.

Non sono state valutate alternative.

Il piano di monitoraggio proposto nel documento di Valsat non è adeguato, in quanto ripropone tutti gli indicatori del PSC, senza dare conto del monitoraggio ambientale su rumore, polveri, traffico richiesto in fase di screening (prescrizione 5).

Per quanto concerne il sistema della rete ecologica il progetto non insiste in aree classificate quali nodi ecologici, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, non rientra nella Rete 2000, in Siti di importanza comunitaria (SIC), né in Zone di protezione Speciale (ZPS).

EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI

Nel documento presentato, in accordo con la metodologia applicata nella Valsat del P.S.C., è stata redatta una scheda di VAS-Valsat (scheda d’ambito) inerente l’intervento di ampliamento dell’impianto, nella quale vengono evidenziati gli impatti positivi e negativi (elementi di coerenza/interferenza), con riferimento alle componenti del Quadro Conoscitivo del PSC:

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Dall’analisi archeologica effettuata non insistono specifiche evidenze archeologiche. Non ci sono pertanto limiti alle condizioni alle trasformazioni del territorio.

Fatte salve le viabilità storiche S.P. 16 e Via San Carlo, non sono presenti beni ed ambiti di interesse storico, insediativo e testimoniale derivanti dalla legislazione vigente, dagli strumenti urbanistici sovraordinati e dalla classificazione di elementi storici del PSC di S. Agata Bolognese.

Non sono presenti beni ed ambiti di interesse storico- architettonico derivanti dalla legislazione vigente, dagli strumenti urbanistici sovraordinati né dalla classificazione di elementi storici del P.S.C. di S. Agata Bolognese.

SISTEMA DELLA MOBILITA'

L’area dell’impianto è accessibile da Via San Carlo, mentre l’area di ampliamento non possiede accessi diretti sulla viabilità pubblica.

SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE

Non vi sono criticità di ordine idrogeologico, inoltre l’intervento non è soggetto alla normativa sismica.

E' prevista la realizzazione di una rete fognaria separata: le acque bianche sono raccolte e trattate ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, mentre quelle nere, provenienti dai servizi del fabbricato uffici già esistente, successivamente al loro trattamento vengono recapitate nel fosso adiacente a Via San Carlo.

In sintesi non si segnalano elementi di interferenza e la previsione risulta pertanto coerente con gli elementi di emergenza e criticità di carattere idrogeologico.

RUMORE - ARIA

In relazione alla messa in opera di barriere acustiche, le misure fonometriche eseguite, e la successiva simulazione mediante software previsionale, hanno determinato l'idoneità con la zonizzazione acustica.

Inoltre la simulazione ha determinato la compatibilità dell'impatto acustico previsto dal progetto con la zonizzazione acustica comunale.

La localizzazione risulta idonea sotto il profilo dell'impatto acustico.

L'ambito non ricade in un'area particolarmente critica in relazione alle caratteristiche qualitative atmosferiche.

L'emissione di polveri sarà limitata dall'utilizzo del sistema di bagnatura dei cumuli e delle viabilità interne all'impianto.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria saranno attuate le misure previste dal piano di risanamento per il PM10.

AGRICOLTURA - PAESAGGIO - ECOSISTEMI

L'area ricade all'interno di un Ambito agricolo ad alta produttività agricola. Per mitigare l'impatto paesaggistico dell'intervento si prevede la sistemazione vegetazionale del sito in modo da inserirsi nel contesto circostante. A seguito di tale intervento di mitigazione, non risultano particolari interferenze alle trasformazioni del territorio. Non sono stati rilevati elementi di specificità paesaggistica, pertanto l'intervento non presenta elementi di incompatibilità specifici.

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI

SISTEMA DELLA MOBILITA'

Si evidenziano impatti negativi in relazione all'aumento del traffico indotto dall'aumento della capacità di ricezione dei rifiuti, ma le stime effettuate nella procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. hanno evidenziato la compatibilità di tali flussi con lo stato delle viabilità interessate.

RUMORE - ARIA

Gli impatti saranno contenuti grazie alla messa in opera di barriere antirumore ed all'utilizzo di un sistema di bagnatura dei cumuli e delle viabilità interne.

AGRICOLTURA-PAESAGGIO ECOSISTEMI

Non si evidenziano impatti negativi in quanto verrà eseguito un progetto di sistemazione vegetazionale allo scopo di mitigare l'impatto paesaggistico.

Nel documento di Valsat - integrazioni del novembre 2021, oltre alla compilazione della scheda d'ambito, non sono state svolte ulteriori analisi sulle singole matrici ambientali in quanto già oggetto di valutazione nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di cui all'art. 10 della L.R. 4/2018, conclusosi con l'Atto del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna n. 13612 del 05/08/2020.

Il procedimento citato si è chiuso con la decisione di escludere, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della LR 4/18, il progetto dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni - condizioni ambientali indicate.

In questa fase autorizzativa (modifica sostanziale dell'autorizzazione unica) è stata quindi svolta la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni/condizioni ambientali, progettuali e gestionali stabilite nella determina regionale.

Dalla verifica svolta in Conferenza è emerso che le prescrizioni/condizioni sono state recepite, ad eccezione di quelle proprie della fase di esercizio che saranno ribadite nell'atto autorizzativo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

sono pervenuti i pareri dai soggetti competenti in materia ambientale di cui si riporta una sintesi:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA ha rilasciato, per quanto di competenza, autorizzazione, in esito alla conclusione delle indagini e alla consegna della relazione archeologica, dei lavori conformemente alla copia depositata

Si ritiene, comunque opportuno ricordare il disposto dell'art. 90 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

AUSL di Bologna ritiene accettabile la variante all'art. 51 del RUE.

Dato l'incremento del volume di attività (50%), si coglie l'occasione per aggiungere le seguenti considerazioni:

- In relazione alla viabilità si condivide il progetto di approfondimento conoscitivo effettuato attraverso il monitoraggio dei flussi indotti dall'incremento dei volumi di attività del sito al fine di evidenziare le eventuali criticità e proporre elementi correttivi, ma al contempo si suggerisce di mettere in atto quanto funzionale alla riduzione incidentalità, illuminazione, segnaletica e quant'altro si ritiene utile soprattutto in considerazione dei momenti di minore visibilità.
- In relazione alla monetizzazione dei parcheggi di uso pubblico, non si può non condividere la scelta di ridurre il rischio di incidentalità che nel contesto della specifica viabilità le manovre di sosta potrebbero comportare, ciò a patto che operatori ed utenti dell'insediamento abbiano sufficienti e sicure aree di sosta.

ARPAE APAM, in merito alla matrice rumore, ha espresso parere favorevole, tuttavia, vista la presenza presso alcuni ricettori di condizioni di potenziale criticità, richiede, entro 60 gg dalla comunicazione di fine edificazione delle barriere antirumore, l'effettuazione, fermo restando le prescrizioni sulla matrice acustica già dettate con il provvedimento DPG/2020/13755 del 31/07/2020, di un approfondito collaudo acustico articolato secondo lo schema seguente:

- i rilievi dovranno sempre evidenziare la condizione di massimo disturbo;
 - *per la verifica del rispetto del limite differenziale ricercando il livello ambientale massimo ipotizzabile tenuto conto della minima distanza possibile dai ricettori R1, R2 e R3 rispetto alle macchine operatrici (compreso gli autocarri nella fase di carico e scarico dei materiali) che presentano lavorazioni maggiormente impattanti nonché dal funzionamento simultaneo di più macchine operatrici; la durata dei rilievi finalizzati alla verifica del predetto limite dovrà essere rapportata alle caratteristiche di variabilità del rumore da caratterizzare;*
 - *per la verifica del rispetto del differenziale ricercando, all'interno della storia temporale del rumore residuo, il valore di minor entità presente presso i tre ricettori*

R1, R2 e R3;

- *per la verifica dei limiti di immissione assoluti presso i ricettori R1 e R2 i limiti maggiormente restrittivi della classe acustica III e non quelli previsti dalla fasce stradali di cui al Dpr n.142/2004;*
- per la verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti, i rilevamenti fonometrici dovranno essere eseguiti in giorni e intervalli orari ben definiti al fine di ridurre le incertezze associate a variazioni nelle condizioni di propagazione, in posizioni tali da ridurre l'incertezza legate alle condizione di misura/riproducibilità tutto ciò al fine di riscontrare situazioni di rumorosità le più rappresentative possibili;
- per la verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti dovranno essere eseguite misure acustiche preferibilmente di lunga durata; qualora i rilievi di lunga durata non siano tecnicamente conseguibili si potrà ricorrere a misure puntuali negli orari di lavoro in cui si svolge l'attività purché se ne dimostri la significatività in relazione al tempo di funzionamento complessivo dell'impianto e alle lavorazioni in esso presenti all'atto della campagna di misure;
- i rilievi acustici siano accompagnati dall'attestazione circa l'eventuale presenza di incrementi peggiorativi derivanti da componenti impulsive;
- le verifiche dei livelli sonori ai ricettori denominati R1, R2 e R3 riferite ai valori limite di immissione sia assoluti che differenziali tengano conto rispettivamente delle relative aree esterne poste in prossimità dei ricettori nonché delle diverse altezze dal suolo degli ambienti abitativi;
- qualora la verifica restituisca livelli sonori superiori ai limiti acustici richiamati ai punti precedenti, occorrerà predisporre ulteriori interventi di mitigazione acustica tali da rendere marginali gli apporti sonori incidenti. La relazione di collaudo dovrà, oltre alla descrizione di detti interventi, attestare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento delle eventuali opere di mitigazione acustica.

Dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali possibili al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno con particolare riferimento:

- *ai percorsi degli autocarri per la movimentazione dei materiali in modo tale da massimizzare le distanze dai recettori e mantenerli sempre in posizioni protette dalle barriere antirumore e dai cumuli dei materiali;*
- *limitare al minimo possibile, compatibilmente con le esigenze di cantiere, la contemporanea attività delle lavorazioni maggiormente rumorose.*

PRESO ATTO CHE

in attuazione della DGR 1795/2016, Arpae predispone la relazione istruttoria in merito alla valutazione ambientale, evidenziando gli elementi di natura tecnica sulla cui base costruire la motivazione del provvedimento in capo alla Città Metropolitana di Bologna, cui competono le ulteriori verifiche di natura procedimentale, incluso l'esame degli aspetti soggettivi legati alla procedibilità della domanda, volta ad ottenere l'emissione del provvedimento finale;

in esito alla istruttoria anzi descritta

SI PROPONE

alla Città metropolitana di Bologna, in qualità di autorità competente, di esprimere il PARERE AMBIENTALE, ai sensi dell'art. 19 della LR 24/17, in merito alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, relativa

all'impianto sito in Via San Carlo a Sant'Agata Bolognese (BO), che ricomprende la variante al RUE, con gli accorgimenti elencati nel Documento di Valsat, con le prescrizioni impartite dagli Enti con competenze ambientali e le raccomandazioni di seguito riportate.

Si conferma che le necessarie valutazioni ambientali sono state svolte correttamente nel procedimento di screening, e si rimanda alla Città metropolitana di Bologna la verifica di conformità della variante al RUE con le norme del PTM.

Si chiede di adeguare il Piano di monitoraggio, inserendo i monitoraggi ambientali prescritti nell'Atto di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) DET. n. 13612 del 05/08/2020 e il collaudo acustico richiesto nel parere di ARPAE APAM sopra riportato nel dettaglio.

Si chiede in particolare di dare riscontro di quanto sopra richiesto nella Dichiarazione di Sintesi.

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Patrizia Vitali¹
*(lettera firmata digitalmente)*²

¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 113 del 17 dicembre 2018 con cui è stato confermato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.